



CITTA' DI RAGUSA

Ordinanza Sindacale numero 684

Data di registrazione 04/06/2021

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in lattine, bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale. Divieto di consumo, deposito, abbandono e dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.

ORDINANZE DEL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con propria ordinanza n. 16 del 30 maggio 2020 sono state dettate, per la stagione estiva 2020, delle misure sperimentali per la prevenzione e la vigilanza delle attività commerciali e di intrattenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, così come peraltro concordate in sede di Comitato Provinciale dell' Ordine e Sicurezza Pubblica del 26 maggio 2020 presso l'Ufficio del Governo-Prefettura di Ragusa;

- con detta ordinanza sono state adottate delle misure che hanno vietato la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattine prevedendo, per i trasgressori, le relative sanzioni pecunarie secondo la modalità della L. 689/1991 e, nei casi di recidiva da parte degli esercenti le attività commerciali, la misura della sospensione dell'attività per un periodo massimo di 15 giorni ex art.100 del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO, che di recente, si registrano fenomeni di abbandono sul suolo pubblico di lattine, bottiglie e/o contenitori di vetro di bevande che, dopo l'uso, finiscono per essere abbandonati e dispersi sul suolo pubblico, arrecando danno al decoro cittadino e rendendo difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

CHE, detti oggetti, così come abbandonati sul suolo pubblico, costituiscono anche dei potenziali strumenti di offesa o molestia alle persone che si trovano a transitare e/o sostare nei luoghi interessati;

RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere delle azioni finalizzate a tutelare la sicurezza delle persone e preservare l'ambiente, consistenti nel vietare:

- ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nonchè agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche, che operano nel territorio comunale, di somministrare e vendere da asporto bevande in lattine, bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

- il consumo su aree pubbliche o su aree private adibite ad uso pubblico, nel territorio comunale, di bibite o alcolici in bottiglia e bicchieri di vetro, nonchè in lattine acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;

- su tutto il territorio comunale, da parte di tutti i consumatori, il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine;

CONSIDERATO che l'adozione della presente, in prosieguo della precedente ordinanza n. 16/2020, può determinare un miglioramento del decoro urbano, prevedendo situazioni di degrado, e rappresentare un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti e antisociali;

VISTI gli artt.7 bis e 50 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e ii.;

ORDINA

1. E' fatto divieto ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nonchè agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche, che operano nel territorio comunale, di somministrare e vendere da asporto bevande in lattine, bottiglia di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

2. E' fatto divieto il consumo su aree pubbliche o su aree private adibite ad uso pubblico, nel territorio comunale, di bibite o alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro, nonchè in lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;

3. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, da parte di tutti i consumatori, il deposito , l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di lattine, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

INVITA

Gli esercenti le attività di somministrazione, al fine di ridurre il forte impatto ambientale, a voler mettere a disposizione della clientela bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili;

FA OBBLIGO

Agli esercenti le attività di somministrazione, di:

- posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- di effettuare un'accurata pulizia degli spazi di pertinenza delle proprie attività commerciali, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;
- di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bottiglie e/o bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo pubblico.

A tal fine, i titolati o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione di controllo.

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00, secondo le modalità di cui alla L.689/1981. Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza sindacale, emanata ai sensi degli artt.7/bis e 50 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per il massimo di 15 giorni ex art. 100 T.U.L.P.S.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- All'U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Alla Questura di Ragusa;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa;
- Al Comando di Polizia Municipale di Ragusa;
- Alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio comunale;
- Ai titolari delle attività interessate e, in caso di impossibilità, a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

INFORMA

Che, contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Iacono Maria Concetta

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)